# Risarcimento danni per il silenzio dell'amministrazione sulle istanze di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica per la costruzione e la gestione di alcuni impianti fotovoltaici

Cons. giust. amm. Rg. Sic. 24 marzo 2022, n. 363 - Taormina, pres.; Molinaro, est. - Iris Impianti Energia Rinnovabile Siracusa s.r.l. (avv. Cassar) c. Presidenza della Regione Siciliana (Avv. distr. Stato) ed a.

**Ambiente - Istanze di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica per la costruzione e la gestione di alcuni impianti fotovoltaici - Silenzio dell'amministrazione - Risarcimento danni.**

*(Omissis)*

FATTO

1. La società Iris Impianti Energia Rinnovabile Siracusa s.r.l. (di seguito "Iris") ha presentato, in data 30 giugno 2009, quattro distinte istanze all'Assessorato regionale territorio e ambiente di valutazione di impatto ambientale e all'Assessorato energia di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e la gestione di altrettanti impianti fotovoltaici, da realizzarsi nel Comune di Siracusa.
Successivamente, in data 29 luglio 2009, la Società ha provveduto ad integrare la documentazione.
In data 26 luglio 2010 Iris ha provveduto a "rinnovare la richiesta di rilascio di autorizzazione unica"
2. In mancanza di riscontro, la medesima ha agito, con ricorsi al Tar Sicilia – Palermo dell'aprile 2011 distinti per ciascuna istanza, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni, proponendo altresì domanda di risarcimento del danno causato dalla ritardata conclusione del procedimento di VIA e di autorizzazione unica, che avrebbe dovuto concludersi entro 180 giorni, identificandolo nelle seguenti voci:
a) danno emergente, consistente nei maggiori costi sostenuti per il pagamento delle imposte e per la stipula dei contratti in forma di atto pubblico e per il corrispettivo preteso dal promittente venditore a causa della maggiore durata dei preliminari, quantificati in misura diversa per ciascuno dei quattro impianti, da provare in corso di giudizio;
b) lucro cessante, consistente: - nell'ipotesi in cui al momento del rilascio dell'autorizzazione unica, permanesse l'interesse all'attuazione del progetto, nel minor guadagno, pari alla differenza tra l'importo della tariffa incentivante prevista dal d.m. 6.8.2010 ("Terzo Conto Energia") e quello della tariffa incentivante al tempo del rilascio dall'autorizzazione unica, da calcolare su un arco temporale di 20 anni, corrispondente al periodo di assegnazione delle tariffe incentivanti ai sensi dell'art. 8 d.m. citato; - nell'ipotesi in cui, al contrario, al momento del rilascio dell'autorizzazione unica, fosse venuto meno l'interesse alla attuazione del progetto, in ragione del notevole lasso di tempo trascorso ovvero, a causa di norme di legge sopravvenute, fossero venute meno le condizioni di fattibilità tecnica e di convenienza economico-finanziaria del progetto, l'intera utilità patrimoniale, pari all'importo della tariffa incentivante stabilita dal Terzo Conto Energia, oltre a tutte le spese e i costi sostenuti per la progettazione e la predisposizione tecnica necessaria, da provare in corso di giudizio.
3. Con quattro sentenze dell'ottobre 2011, le n. 1705, n. 1706, n. 1707 e n. 1708, confermate dal C.G.A. rispettivamente con le sentenze n. 663, n. 664, n. 665 e n. 666 del 2012, il Tar ha accolto le domande di declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato regionale dell'energia in ordine alle richieste di autorizzazione unica, acclarando il superamento del termine massimo per la conclusione del procedimento, stabilito dall'art. 12 d.lgs. citato, senza che fosse stato adottato un provvedimento espresso sulle istanze.
Il Tar ha stabilito l'obbligo della Regione Sicilia di pronunciarsi espressamente sulle istanze predette e stralciato il capo di domanda per il risarcimento del danno da mancato rilascio dell'autorizzazione entro il termine di conclusione del procedimento, con rimessione sul ruolo ordinario per la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 117 comma 6 c.p.a.
4. Facevano seguito quattro sentenze del T.a.r. per la Sicilia, -Sede di Palermo- di accoglimento, nn. 822/2012, 824/2012, 823/2012 e 825/2012, dei separati ricorsi per l'ottemperanza alle sentenze predette.
5. Con tre decreti di data 18 febbraio 2013 sono state rilasciate alla società le autorizzazioni uniche per la realizzazione degli impianti fotovoltaici denominati "Iris Siracusa 01", "Iris Siracusa 02", "Iris Siracusa 03".
In relazione all'impianto "Iris Siracusa 04" il procedimento avviato con l'istanza di autorizzazione unica presentata da Iris si è arrestato in seguito al verbale 19 settembre 2012 e al parere negativo 31 gennaio 2013, n. 5183 dell'Assessorato territorio e ambiente. A seguito di richiesta di riesame presentata dalla società la conferenza di servizi è stata poi riconvocata con nota dell'Assessorato all'energia 14 maggio 2013, n. 25146 per addivenire, in seguito alla "modifica del progetto originario volta a eliminare le cause che hanno determinato l'iniziale incompatibilità ambientale" (così il consulente di parte nella relazione 11 giugno 2013 e il ctu nella prima relazione) al verbale positivo della conferenza di servizi del 23 settembre 2013, comunicato a Iris in data 2 ottobre 2013.



Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

6. Con le sentenze (quasi) gemelle nn. 1182, 1183, 1184 e 1185 del 2014 il Tar ha dichiarato inammissibili le domande di risarcimento di cui ai quattro anzidetti ricorsi.
7. Ciascuna delle sentenze predette è stata impugnata, per il medesimo ordine di ragioni, da parte della società soccombente (ricorso n. 72/2015 avverso la sentenza n. 1185/2014 concernente la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria con riferimento all'impianto c.d. "Siracusa 1"; ricorso n. 73/2015 avverso la sentenza n. 1183/2014 concernente la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria con riferimento all'impianto c.d. "Siracusa 2"; ricorso n. 74/2015, avverso la sentenza n. 1182/2014 concernente la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria con riferimento all'impianto c.d. "Siracusa 3"; ricorso n. 75/2015, avverso la sentenza n. 1184/2014 concernente la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria con riferimento all'impianto c.d. "Siracusa 4").
8. Questo CGARS, riuniti i predetti ricorsi con ordinanze n. 901 del 2019 e n. 296 del 2020, ha disposto incombenti istruttorii (consulenza tecnica). Gli incombenti istruttorii sono stati adempiuti con relazioni depositate in data 17 febbraio 2020 e 21 settembre 2020.
9. Con sentenza parziale e non definitiva 15 dicembre 2020 n. 1136 questo CGARS ha:
- riunito i ricorsi nn. 72, 73, 74 e 75 del 2015;
- parzialmente e non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 75 del 2015:
a) ha respinto il ricorso quanto al *petitum* relativo al lucro cessante, confermando per l'effetto, con le precisazioni di cui in motivazione, la impugnata sentenza n. 1184/2014;
b) ha accolto il ricorso quanto al danno emergente e per l'effetto dichiarato ammissibile la relativa domanda di liquidazione, riservando la delibazione su quest'ultima all'esito della pronuncia dell'Adunanza plenaria.
- parzialmente e non definitivamente pronunciando sugli altri tre ricorsi:
a) ha deciso in ciascuno dei ricorsi n. 72 del 2015 n. 73 del 2015 n. 74 del 2015 il primo motivo di ricorso accogliendolo nei sensi e termini di cui alla motivazione, e per l'effetto riformando le sentenze impugnate n. 1185/2014 n. 1183/2014 n. 1182/2014, affermando l'astratta ammissibilità della domanda risarcitoria volta alla liquidazione sia del danno emergente che del lucro cessante;
b) nella restante parte ha deferito le seguenti questioni all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato:
1) "*se si configuri o meno una interruzione del nesso di causalità della fattispecie risarcitoria ex art. 2043 cc di tipo omissivo se, successivamente all'inerzia dell'Amministrazione su istanza pretensiva del privato, di per sé foriera di ledere il solo bene tempo, si verifichi una sopravvenienza normativa che, impedendo al privato di realizzare il progetto al quale l'istanza era preordinata, determini la lesione dell'aspettativa sostanziale sottesa alla domanda presentata all'Amministrazione, che sarebbe stata comunque soddisfatta, nonostante l'intervenuta nuova disciplina, se l'Amministrazione avesse ottemperato per tempo*";
2) "*se il paradigma normativo cui ancorare la responsabilità dell'Amministrazione da provvedimento (ovvero da inerzia e/o ritardo) sia costituito dalla responsabilità contrattuale piuttosto che da quella aquiliana*";
3) in caso di risposta al quesito 2) nel senso della natura contrattuale della responsabilità, "*se la sopravvenienza normativa occorsa intervenga, all'interno della fattispecie risarcitoria, in punto di quantificazione del danno (1223 c.c.) o di prevedibilità del medesimo (1225 c.c.)*";
4) in caso di risposta al quesito 2) nel senso della natura contrattuale della responsabilità, "*se deve o meno essere riconosciuta la responsabilità dell'Amministrazione per il danno da mancata vendita dell'energia nei termini, anche probatori, sopra illustrati*";
5) in via subordinata, in caso di risposta al quesito 2) nel senso della natura extracontrattuale della responsabilità, "*se in ipotesi di responsabilità colposa da lesione dell'interesse legittimo pretensivo integrata nel paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c. la pubblica amministrazione sia tenuta o meno a rispondere anche dei danni derivanti dalla preclusione al soddisfacimento del detto interesse a cagione dell'evento - per essa imprevedibile- rappresentato dalla sopravvenienza normativa primaria preclusiva e, in ipotesi di positiva risposta al detto quesito, se tale risposta non renda non manifestamente infondato un dubbio di compatibilità di tale ricostruzione con il precetto di cui all'art. 81 terzo comma Cost.*";
6) sempre in via subordinata, in caso di risposta al quesito 2) nel senso della natura extracontrattuale della responsabilità "*se debba o meno essere riconosciuta la responsabilità della Regione per il danno da mancata vendita dell'energia nei termini, anche probatori, sopra illustrati*".
Questo CGARS si è infine riservato, salvo che l'Adunanza plenaria intenda decidere per intero le riunite cause ex art. 99 comma 4 c.p.a., di decidere nel merito i ricorsi, all'esito della restituzione degli atti da parte dell'Adunanza plenaria la decisione del merito alla luce dei principi di diritto che l'Adunanza plenaria enuncerà.
10. L'Adunanza plenaria si è pronunciata con sentenza 23 aprile 2021 n. 7, affermando i principi di diritto e restituendo per il resto il giudizio al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
11. Con sentenza parziale 15 ottobre 2021 n. 861 il CGARS parzialmente e non definitivamente pronunciando sui riuniti appelli in epigrafe, ha respinto il ricorso n. 75 del 2015 e ha disposto l'incombente istruttorio di cui ai paragrafi 15.3 e 15.4 con riferimento ai ricorsi nn. 72, 73 e 74 del 2015.
12. All'udienza del 23 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

DIRITTO

13. Si premette che non è qui (più) in discussione quanto già deciso con sentenza parziale n. 1136 del 2020 e quindi:
- la reiezione del ricorso n. 75 del 2015 quanto al *petitum* relativo al lucro cessante e l'accoglimento del medesimo ricorso quanto alla proponibilità della domanda di risarcimento del danno emergente (con conseguente ammissibilità della medesima);
- l'accoglimento del primo motivo di ciascuno dei ricorsi n. 72 del 2015, n. 73 del 2015 e n. 74 del 2015, con conseguente affermazione dell'astratta ammissibilità della domanda risarcitoria volta alla liquidazione sia del danno emergente che del lucro cessante.
Parimenti non è più in discussione quanto deciso con sentenza parziale n. 861 del 2021 circa il ricorso n. 75 del 2015, quanto all'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno emergente.
Ne deriva che non è oggetto della presente sentenza la domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso n. 75 del 2015, essendo stato respinto detto ricorso ed essendo quindi stata confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno riguardante l'impianto "Iris Siracusa 04" (con sentenza n. 1136 del 2020 con riferimento al lucro cessante e con sentenza n. 861 del 2021 con riferimento al danno emergente).
14. Rimangono da decidere le domande di risarcimento del danno di cui ai (già riuniti) ricorsi nn. 72, 73 e 74 del 2015 (già dichiarate astrattamente ammissibili con sentenza n. 1136 del 2020 e che sono state oggetto dell'incombente istruttorio disposto con sentenza n. 861 del 2021), riferiti agli impianti fotovoltaici denominati "Iris Siracusa 01", "Iris Siracusa 02", "Iris Siracusa 03".
Ciò sia in riferimento sia al danno emergente sia al lucro cessante.
15. Quanto al danno emergente con il ricorso in appello Iris ha chiesto il risarcimento non solo delle spese affrontate per l'ottenimento dell'autorizzazione ma anche di quelle che hanno trovato causa nell'illegittimo prolungamento del procedimento autorizzatorio e ha fatto riferimento, quanto alla quantificazione del danno, alla documentazione depositata in giudizio, formulando altresì un'istanza istruttoria per l'esatta quantificazione del danno sulla base dei "*criteri e delle prove acquisite*".
Quanto a detta voce di danno, il Collegio rileva che debbono essere riconosciute le sole spese causate dal ritardo procedimentale, cioè le spese che non sarebbero state affrontate se il progetto fosse stato autorizzato per tempo. Queste ultime infatti sarebbero state sostenute dall'appellante anche in caso di autorizzazione tempestiva e di accesso agli incentivi e al mercato della vendita dell'energia.
Nel caso di specie il lucro cessante riconosciuto all'appellante è parametrato al bene della vita perso, individuato nell'ottenimento tempestivo dell'autorizzazione, con conseguente accesso agli incentivi e al mercato della vendita di energia. Di talché non possono essere risarcite le spese che sarebbero (sono) state sostenute dall'appellante anche in caso di autorizzazione tempestiva e di accesso agli incentivi e al mercato della vendita.
Del resto, la domanda risarcitoria formulata dalla società con il ricorso di primo grado è parametrata, quanto al danno emergente, alle sole maggiori spese subite dalla medesima a causa del ritardo procedimentale ("*maggiori costi sostenuti a causa del silenzio serbato dall'amministrazione regionale resistente*"), che ha quantificato in euro 20.500,00 (per ciascun impianto), riservandosi di provarli in corso di causa.
Al riguardo si rileva innanzitutto che la relazione del perito di parte depositata il 12 giugno 2013 non contiene un'elaborazione della liquidazione del danno emergente.
Con memoria 26 luglio 2018 Iris ha ribadito di avere quantificato la voce del danno emergente in euro 20.500,00, "*pari all'importo delle maggiori spese e costi sofferti dalla Società a causa del ritardo delle Amministrazioni appellate alla data di proposizione del ricorso di primo grado*".
Con specifico riferimento alla liquidazione del danno emergente l'appellante ha fatto riferimento, da ultimo con memoria depositata il 22 luglio 2021, alla quantificazione, formulata sulla base dei documenti depositati davanti al Tar e richiamati genericamente nel ricorso in appello, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio nella prima relazione, depositata il 17 febbraio 2020, che ammonta a euro 172.251,15.
Questo CGARS ha successivamente chiesto alcuni chiarimenti con ordinanza 22 maggio 2020 n. 296 e, in particolare, in relazione al danno emergente, ha invitato, per i motivi esposti appena sopra, il consulente a evidenziare le spese per il ritardo (spese che non sarebbero state sostenute se la società avesse ottenuto l'autorizzazione nella tempistica stabilita dall'ordinamento).
Con la relazione depositata il 21 settembre 2020 il consulente ha quantificato gli oneri sopportati dalla società a causa del ritardo (nell'ambito della somma complessiva di euro 172.251,15).
Rispetto ai tre impianti, "Iris Siracusa 01", "Iris Siracusa 02" e "Iris Siracusa 03", essi sono quantificati in euro 55.726,41 (18.575,47 euro a impianto) e comprendono:
- euro 30.102,66 (euro 10.034,22 x 3), pagati, come da fattura allegata, al consulente
legale per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale avverso l'inerzia della Regione Siciliana;
- euro 1.650,00 (euro 550,00 x 3) pagati, come da fattura allegata, al consulente legale


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

domiciliato a Palermo per lo svolgimento dell'attività di cui al punto precedente;
- euro 31.752,00 corrisposte allo studio di consulenza Athena a titolo di acconto per la redazione della perizia giurata riguardante la determinazione del lucro cessante (fattura n. 60 del 12 giugno 2013 depositata il 20 ottobre 2020);
- euro 213,00 per la registrazione fiscale della proroga del contratto preliminare di vendita del 18 gennaio 2013.
Rispetto a detti importi il Collegio, dovendo, come già sopra illustrato, considerare i soli oneri afferenti al ritardo procedimentale, ritiene di non poter liquidare a titolo di danno emergente l'acconto corrisposto ad Athena, in quanto non funzionale alla gestione del ritardo procedimentale (ma al presente giudizio, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno). Allo stesso modo è a dirsi per l'ammontare della fattura a saldo di Athena (per la redazione della perizia giurata riguardante la determinazione del lucro cessante), depositata il 2 ottobre 2020, pari a euro 37.679,04.
Non si pongono invece particolari problematiche a liquidare a titolo di danno emergente le spese legali, pari a euro 30.102,66 e a euro 1.650,00, sostenute, almeno in parte, in funzione del ricorso avverso il silenzio (che trovano comunque titolo nel ritardo procedimentale). Invero, benché con sentenze n. 1705, n. 1706 e n. 1708 del 2011 il Tar abbia compensato le spese (relative al primo grado di giudizio riguardante l'inerzia dell'Amministrazione) e con sentenze n. 663, n. 664 e n. 666 del 2012 questo CGARS abbia condannato l'Amministrazione regionale a pagare alla controparte, odierna appellante, euro 3.000,00 in totale, dette pronunce, pur incidendo sul *quantum* liquidabile a titolo di risarcimento del danno, non impediscono di imputare, a titolo risarcitorio, a una delle due parti le somme corrisposte per l'assistenza legale in quanto, mentre la condanna alle spese di cui all'art. 26 comma 1 primo periodo c.p.a. presuppone la soccombenza o comunque circostanze oggettive afferenti la causa, la condanna a titolo risarcitorio presuppone la sussistenza dei (diversi) presupposti della responsabilità civile. Di talché, ferma restando l'incontrovertibile condanna alle spese contenuta nelle due sentenze citate, nella presente sede può essere addebitata alla parte riconosciuta responsabile del danno l'onere di corrispondere alla parte danneggiate le spese di assistenza legale riguardanti il ricorso avverso l'inerzia dell'amministrazione, ferma restando quanto già riconosciuto e corrisposto a titolo di condanna alle spese di lite in quel giudizio.
Posto che è già stata riconosciuta la somma di euro 3.000,00 a titolo di spese di lite a favore di Iris nell'ambito del giudizio avverso il silenzio, la sommatoria delle spese per il ritardo indicate dal consulente tecnico d'ufficio (euro 30.102,66, euro 1.650,00 ed euro 213,00 per un ammontare complessivo di euro 31.920,66) deve essere decurtata di 3.000,00.
Il danno emergente che deve essere risarcito ammonta quindi a euro 28.920,66 con riferimento a tutti e tre gli impianti.
16. Liquidato il danno emergente, può essere affrontato il tema del lucro cessante.
16.1. La appellante società Iris, con il ricorso introduttivo, ha chiesto il risarcimento del danno causato dalla ritardata conclusione del procedimento di VIA e di autorizzazione unica, che avrebbe dovuto concludersi entro 180 giorni e, per quanto riguarda il lucro cessante, lo ha individuato, per quanto ancora attualmente di interesse, nell'intera utilità patrimoniale derivante dall'attuazione del progetto, pari all'importo della tariffa incentivante stabilita dal Terzo Conto Energia, oltre a tutte le spese e i costi sostenuti per la progettazione e la predisposizione tecnica necessaria, da provare in corso di giudizio.
Nel corso del giudizio di primo grado il perito di parte, con relazione depositata il 12 giugno 2013, ha quantificato il lucro cessante con riferimento a quattro scenari, di cui i primi tre analoghi a quelli poi presi in considerazione dal consulente tecnico nominato da questo CGARS, con prognosi di entrata in esercizio degli impianti rispettivamente il 30 giugno 2010 (così anche il ctu), fra il primo gennaio 2011 e il 31 maggio 2011 (il ctu il 29 luglio 2010) e fra il primo giugno 2011 e il 24 maggio 2012 (il ctu il 26 luglio 2011), e facendo due ipotesi, una relativa ai primi tre impianti (oggetto della presente pronuncia) e uno relativo a tutti e quattro gli impianti (compreso quello oggetto del ricorso in appello n. 75 del 2015).
Utilizzando il valore attuale netto (VAN) dei flussi di cassa distribuibili ai soci, il perito di parte ha determinato il mancato guadagno, con prognosi avente ad oggetto i primi tre impianti (di interesse nella presente sede), in euro 11.389.000,00 con riferimento allo scenario 1, in euro 9.662.000,00 con riferimento allo scenario 2 e in euro 4.584.000,00 con riferimento allo scenario 3.
Dopo che con le sentenze qui appellate il Tar ha dichiarato la domanda risarcitoria inammissibile, con il ricorso in appello Iris, dopo avere censurato i relativi capi delle pronunce di primo grado (accolti con la sentenza parziale di questo CGARS n., 1136 del 2020), ha richiamato, ai fini della quantificazione del lucro cessante, la relazione del perito di parte depositata davanti al Tar il 12 giugno 2013, relativa alla quantificazione del danno da lucro cessante, e ha formulato un'istanza istruttoria per l'esatta quantificazione del danno sulla base dei "*criteri e delle prove acquisite*".
Con memoria 26 luglio 2018 Iris ha richiamato nuovamente, in relazione alla quantificazione del lucro cessante, la relazione del perito di parte depositata in primo grado, riformulando istanza istruttoria.
Con memoria depositata il 4 aprile 2020 l'appellante ha richiamato la quantificazione del danno così come effettuata dal consulente tecnico d'ufficio con la relazione depositata il 17 febbraio 2020, facendo riferimento alla somma pari a euro a 6.757.500, formulata con riferimento allo scenario 1 relativo ai quattro impianti, che la società ha considerato corretto, e chiedendo quindi di riconoscere "*alla Società l'importo calcolato dal CTU per lo Scenario 1, come integrato dalle considerazioni esposte nel punto II.4 della presente memoria*" (riferite alla "*capitalizzazione dell'importo che il CTU ha però omesso di svolgere nell'ambito del proprio elaborato*").
Con memoria depositata il 12 ottobre 2020 l'appellante ha nuovamente fatto riferimento al risarcimento del danno dovuto


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

dalla Regione alla Società, "*calcolato dal CTU in misura pari a 6.757.500 Euro (successivamente ricalcolato all'interno dei chiarimenti in 6.569.900)*", oltre che alla "capitalizzazione" della somma.
Con memoria depositata il 22 luglio 2021 la società ha fatto riferimento, quanto al lucro cessante riguardante i tre impianti oggetto della presente pronuncia, alla quantificazione svolta dal consulente d'ufficio con relazione depositata il 21 settembre 2020, pari a euro 5.328.100 per lo scenario 1, euro 5.077.500 per lo scenario 2 e euro 2.549.300 per lo scenario 3, argomentando in particolare sul danno calcolato dal CTU in misura pari a 6.757.500 euro con riferimento allo scenario 1 relativo ai quattro impianti (successivamente ricalcolato con la seconda relazione in euro 6.569.900), oltre che alla "*capitalizzazione*" della somma.
In tale occasione l'appellante ha evidenziato che "*il CTU ha già considerato la rischiosità degli investimenti, applicando ai free cash flow che la Società avrebbe conseguito un tasso di attualizzazione pari al 12,49% particolarmente elevato e superiore a quanto normalmente praticato.*
*Pertanto, il danno subito sulla base della perdita di chance e la conseguente applicazione del coefficiente di riduzione dovrebbe essere liquidato sommando i free cash flow previsti per ciascuno degli impianti in esame senza scontare il tasso di attualizzazione determinato dal C.T.U.*", richiamando i contenuti del documento doc. 10 da ultimo depositato.
Con detto ultimo documento è stato evidenziato come il metodo di quantificazione del VAN applicato dal ctu comprenda un tasso di attualizzazione elevato del *free cash flow*. Applicando un ulteriore coefficiente di riduzione verrebbe considerata due volte la rischiosità degli investimenti.
Con memoria 2 febbraio 2022 Iris ha richiamato la quantificazione (relativa ai soli primi tre impianti) di cui all'ultima relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio il 19 novembre 2021, che fa riferimento, per lo scenario 1, a un utile netto mediamente pari ad euro 1,2 milioni in ciascuno dei 20 anni di esercizio degli impianti (utile netto cumulato complessivamente pari ad euro 23,3 milioni), per lo scenario 2 a un utile netto mediamente pari ad euro 1,1 milioni in ciascuno dei 20 anni di esercizio degli impianti (utile netto cumulato complessivamente pari ad euro 22,8 milioni) e per lo scenario 3, a un utile netto mediamente pari ad euro 0,8 milioni in ciascuno dei 20 anni di esercizio degli impianti (utile netto cumulato complessivamente pari ad euro 15,8 milioni).
Con la medesima memoria la società ha quindi chiesto la condanna di controparte al conseguente risarcimento del danno, precisando che "*ai fini dell'integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, dovrà essere riconosciuto alla Società sia la rivalutazione monetaria (secondo l'indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall'Istat), che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi (determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale) calcolati sulla somma periodicamente rivalutata, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia, infine, gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza (che con la liquidazione del credito ne segna la trasformazione in credito di valuta) sino al soddisfo (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 62668/2021)*".
16.2. Detto ciò in punto di domanda di parte, questo CGARS ha disposto approfondimenti istruttori nominando un consulente tecnico d'ufficio.
Con relazione depositata il 17 febbraio 2020, così come integrata dall'approfondimento istruttorio depositato il 21 settembre 2020, il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato il mancato utile utilizzando il VAN dei flussi di cassa generati dall'investimento (flussi effettivi che entrano ed escono dalle casse di un'azienda in un determinato periodo di tempo in genere pari ad un anno) e che sarebbero stati distribuiti ai soci della Iris s.r.l.
Il consulente tecnico d'ufficio ha illustrato le principali differenze tra i flussi di cassa di pertinenza dei soci e gli utili netti nel senso che i flussi di cassa di pertinenza dei soci tengono conto "*dell'esborso iniziale che i soci avrebbero dovuto sostenere per costruire gli impianti; in particolare, in virtù della leva finanziaria ipotizzata (80% debito e 20% equity), nei vari scenari sono previsti versamenti iniziali dei soci compresi tra Euro 6,5 milioni (Scenario 3) ed Euro 7,0 milioni (Scenari 1 e 2)*" e "*dei soli costi monetari previsti lungo la durata dei progetti*".
In altri termini, i flussi di cassa non comprendono i costi non monetari contabilizzati in conto economico, in prevalenza rappresentati dall'ammortamento degli impianti, in quanto "*l'esborso finanziario correlato alla costruzione di questi ultimi è infatti tenuto in considerazione integralmente nel primo anno di piano (in parte mediante i versamenti dei soci menzionati al precedente punto a., in parte mediante l'accensione di finanziamenti a titolo di capitale di debito)*".
Al contrario gli utili netti non tengono conto degli esborsi iniziali dei soci, che non costituiscono componenti economiche che incidono sul conto economico e tengono conto di tutti i costi, monetari e non, di competenza di ciascun esercizio (compresi gli ammortamenti degli impianti).
In virtù di quanto sopra "*nel primo anno di piano il flusso di cassa di pertinenza dei soci risulta ampiamente inferiore rispetto all'utile netto*" e "*a partire dal secondo anno di piano, i flussi di cassa di pertinenza dei soci risultano superiori agli utili netti*", "*benché nell'arco del ventennio però le due grandezze coincidono*".
D'altro canto l'Adunanza plenaria ha distinto il periodo rispetto al quale commisurare il lucro cessante in due fasi, una precedente e una successiva alla sopravvenienza normativa (sentenza n. 7 del 2021), e considerato che, rispetto al ventennio di riferimento, la sopravvenienza si colloca, indipendentemente dalla data dell'istanza, in posizione temporale oltremodo vicino all'istanza, piuttosto che prossima al termine finale del ventennio; come affermato da questo CGARS nella sentenza n. 861 del 2021 precedentemente richiamata (capo 15.2) ne deriva che "*il calcolo del VAN dei flussi di*


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

*cassa, per come illustrato dal c.t.u., non risulta appropriato. Esso infatti colloca nella prima annualità costi che il criterio dell'utile netto distribuisce su tutto l'arco temporale*".
Atteso infatti che il Collegio, in conformità ai criteri indicati dall'Adunanza plenaria, è tenuto a quantificare il danno considerando la diminuzione della *chance* di ottenere l'utile nel corso del ventennio, con conseguente corresponsione, con riferimento alla prima fase, specie se antecedente alla sopravvenienza normativa, di una cifra che si avvicina all'utile atteso, che invece poi è commisurato considerando tutte le variabili dipendenti dal tempo, ne deriva che la circostanza che nel primo anno il VAN sia nettamente inferiore all'utile netto (così dalla relazione del ctu depositata in data 21 settembre 2020) potrebbe determinare effetti distorsivi o quantomeno ingiusti, effetti che verrebbero superati utilizzando il criterio dell'utile netto.
Proprio al fine di ovviare a tale inconveniente, reso evidente dal fatto che il calcolo del mancato utile utilizzando il metodo del VAN dei flussi di cassa generati dall'investimento è risultato negativo (di euro 4.112.000,00 con riferimento allo scenario n. 1, di euro 4.481.000,00 con riferimento allo scenario n. 2 e di euro 4.375.000,00 con riferimento allo scenario n. 3), questo CGARS, con sentenza n. 861 del 2021, ha disposto un approfondimento istruttorio al fine di disporre di una quantificazione del lucro cessante calcolato con un metodo diverso dal VAN dei flussi di cassa, che tenga conto di tutti i costi, monetari e non, di competenza di ciascun esercizio. E ciò con riferimento ai soli impianti "Iris Siracusa 01", "Iris Siracusa 02" e "Iris Siracusa 03" (essendo stata dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno riguardante l'impianto "Iris Siracusa 04", di cui al ricorso in appello n. 75 del 2015, con sentenza n. 1136 del 2020 con riferimento al lucro cessante e con sentenza n. 861 del 2021 con riferimento al danno emergente) e contemplando i tre scenari sulla base delle tre date alternative, il 30 giugno 2009, il 29 luglio 2009 e il 26 luglio 2010.
L'approfondimento istruttorio è stato depositato dal consulente tecnico d'ufficio il 19 novembre 2021.
16.3. Fatte queste premesse il Collegio può procedere alla liquidazione del lucro cessante.
16.4. Innanzitutto è necessario individuare quale sia lo "scenario" al quale fare riferimento, dei tre ipotizzati a seconda del termine di avvio del procedimento.
Il verificatore ha infatti quantificato l'utile netto per i tre scenari sulla base delle tre date alternative, il 30 giugno 2009, il 29 luglio 2009 e il 26 luglio 2010.
Il Collegio ritiene che il termine a quo sia da individuare nel 26 luglio 2010 (c.d. "scenario tre" quanto all'elaborato del consulente d'ufficio).
L'Amministrazione regionale, con memoria 3 luglio 2021, ha dedotto infatti che solo in tale data è stata integrata la domanda per ottemperare a quanto previsto nel PEARS.
Quest'ultimo è stato approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana pubblicato nella G.U.R.S. n. 17 del 27 marzo 2009 ed era quindi già in vigore alla data di presentazione dell'istanza il 30 giugno 2009.
A fronte di detto assunto la documentazione versata in atti non sembra al Collegio idonea a comprovare il contrario.
Se è pur vero infatti che la domanda di autorizzazione è stata presentata una prima volta il 30 giugno 2009, successivamente la società ha integrato l'istanza con nota 29 luglio 2009, avente ad oggetto "*integrazione documentazione*", con la quale sono stati trasmessi documenti integranti la domanda già presentata (che quindi si assume non essere stata completa).
In particolare sono stati presentati i contratti preliminari relativi alle aree interessate (non allegati alla domanda iniziale), nonché una "*nuova dichiarazione assicurazione*", la trasmissione della documentazione agli enti interessati una dovesse essere e copia della documentazione integrativa al Ministero dell'economia, assumendo quindi che quanto prodotto in precedenza non fosse sufficiente.
Successivamente la stessa società ha provveduto a completare, con nota 26 luglio 2010, l'istanza presentata.
L'appellante infatti, nell'occasione, dopo avere dichiarato di avere acquisito il parere di venticinque enti, residuando soltanto l'acquisizione del parere di quattro enti, che "*hanno espresso la volontà di approntare parere positivo*" a domanda dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ha espressamente dichiarato di trasmettere in allegato la dichiarazione di Gottex Real Asset Fund, ai sensi dell'art. 2 lett. a) del PEARS, "*a completamento nostra domanda*" e la dichiarazione di ACE European Group limited, ai sensi dell'art. 2 lett. d) del PEARS, "*a completamento nostra domanda*", oltre che "*i contratti registrati per rinnovo e allungamento termini precedenti contratti preliminari*" e, quanto alla VIA, "*è stato già eseguito quanto necessario e le pubblicazioni previste dalla normativa vigente*".
Infine la società, sempre con la nota 26 luglio 2010, ha affermato che "*riassumendo lo* status *della pratica è il seguente:*
*- è stata trasmessa a codesto Assessorato tutta la documentazione prevista dal PEARS;*
*- il versamento per l'autorizzazione unica è stato effettuato;*
*- in allegato alla presente abbiamo trasmesso certificato CCIIAA con annotazione antimafia aggiornata;*
*- sono state trasmesse a tutti gli enti le richieste di parere;*
*- sono stati ricevuti tutti i pareri a eccezione di quelli succitati*".
Ne deriva che "*ad oggi pertanto tutti gli adempimenti di nostra competenza sono esauriti*" e "*si richiede pertanto urgentemente la convocazione della conferenza di servizi*".
Le dichiarazioni contenute nella nota 26 luglio 2010 rendono esplicito che il completamento della domanda presentata in precedenza è avvenuto in quell'occasione, atteso che la società ha affermato di avere presentato le attestazioni finanziaria


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

e assicurativa "*a completamento nostra domanda*" e che "*ad oggi*" tutti gli adempimenti (di competenza della società istante) necessari per la convocazione della conferenza di servizi sono esauriti, chiedendo di conseguenza la convocazione urgente della medesima. A ciò si aggiunge che dette attestazioni sono datate rispettivamente 23 luglio e 21 luglio 2010 (recano quindi una data successiva a quella di presentazione dell'istanza il 30 giugno 2009, poi integrata il 29 luglio 2009) e che l'Amministrazione regionale ha reso nota la motivazione in base alla quale l'attestazione finanziaria ha dovuto essere ripresentata (nella nota del 30 giugno 2009 risulta citata una "*dichiarazione di patronato*"), che ha offerto una spiegazione di come mai la stessa società ha affermato di avere completato l''allegazione di detta attestazione solo con la nota 26 luglio 2010. "Le "*lettere di patronato*" allegate in sede procedimentale sono state rilasciate dalla Ersol Solar Energy AG, che ha dichiarato "*il programma di acquisire entro il 1 luglio 2009 quote della ditta Impianti Energia Rinnovabile Siracusa – IRIS srl* " e che "*in tal modo la IRIS srl sarà in grado di aderire a tutte le condizioni finanziarie e tecniche per il finanziamento, la realizzazione e la relativa gestione dell'impianto fotovoltaico*" (dalla relazione del perito dell'Amministrazione regionale), così evidenziando la sottoposizione a condizione del finanziamento dell'iniziativa e senza che si dia conto né negli allegati elencati nell'istanza presentata il 30 giugno 2009, né negli allegati dell'integrazione del 29 luglio 2009 dell'acquisizione di quote di Iris da parte di Ersol Solar Energy AG.
A ciò si aggiunge (nel senso di non ritenere adeguatamente comprovata la finanziabilità dell'opera) che "*con una nota dello studio legale "PAVIA e ANSALDO" del 12 febbraio 2010, la Ersol Solar Energy AG divenuta nel frattempo Bosch Solar Energy AG, dichiarava che la "Bosch non ha acquistato e non acquisterà nessuna partecipazione in IRIS*" (così dalla relazione del perito dell'Amministrazione regionale).
A fronte di quanto sopra, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 (applicabile nella Regione Siciliana in virtù dell'art. 11 comma 8 della legge n. 5 del 2011), infatti, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico (comma 3).
L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 1990. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni (comma 4).
Ai sensi del PEARS la documentazione di cui al punto 2 è necessaria per l'indizione della conferenza di servizi.
Il punto 2 comprende:
- l'attestazione di istituto di credito o società abilitata di disponibilità a finanziare l'iniziativa e di sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo;
- documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area;
- autocertificazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione la responsabilità, diretta e non trasmissibile, per l'interezza delle fasi di realizzazione e avvio dell'impianto;
- dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica all'ente gestore direte, furto, atti vandalici e calamità atmosferiche afferenti macchinari e attrezzature necessarie per la produzione di energia;
- comunicazione, ai fini della celerità dei procedimenti, della sede legale istituita dal ricorrente in Sicilia ed impegno al suo mantenimento nel territorio della Regione per il tempo di efficacia dell'autorizzazione.
Ciò comporta che la presentazione della documentazione prescritta dal PEARS incide sullo svolgimento del procedimento, nel senso di impedirne la trattazione in caso di incompletezza della medesima.
In base a quanto prescritto nel PEARS quindi la completezza dell'istanza determina l'impossibilità di svolgere il procedimento, ostando alla convocazione della conferenza di servizi. Se l'Amministrazione infatti non può procedere alla convocazione della conferenza di servizi e quindi allo svolgimento del procedimento, non può dirsi integrato il presupposto che, richiedendo la presentazione dell'istanza entro una certa data, intende assicurarsi che la parte pubblica sia messa nelle condizioni di completare nei tempi prestabiliti.
Nel caso di specie non vi sono elementi sufficienti per ritenere che l'istanza presentata il 30 giugno 2009 fosse completa, che, piuttosto, per le ragioni anzidette, risulta che il completamento dell'istanza sia stato compiuto il 26 luglio 2010, quanto meno con riferimento all'attestazione dell'istituto di credito circa la finanziabilità dell'iniziativa, richiesta dall'art. 2 del PEARS.
Né il giudicato formatosi sulla pronuncia avverso il silenzio depone in senso contrario.
Invero nel ricorso introduttivo Iris ha dedotto espressamente di avere presentato una prima istanza di autorizzazione unica il 30 giugno 2009, poi integrata il 29 luglio 2009, e una seconda istanza il 26 luglio 2010.
Ha quindi dedotto che l'Amministrazione è rimasta inerte per due volte, chiosando che, in relazione all'ultima istanza (presentata in data 26 luglio 2010), "il procedimento si sarebbe dovuto concludere entro il 26 gennaio 2011", cioè entro


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza (pag. 7).
"*Sulla scorta di quanto precede*" ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio.
Nel medesimo ricorso introduttivo si legge che "*da tale ultima data* [ndr il 26 luglio 2010] *deve ritenersi inderogabilmente avviato un nuovo termine di autorizzazione unica, il quale avrebbe dovuto inderogabilmente concludersi entro 180 giorni, ovverossia entro il 26 gennaio 2011*", per concludere come "*sulla scorta delle superiori affermazioni, devono ritenersi maturati gli illegittimi silenzi serbati dall'ARTA e dall'Assessorato Energia con riferimento, rispettivamente, alla richiesta di compatibilità ambientale ed all'istanza di autorizzazione unica*".
Atteso che il giudicato si forma sulla pronuncia resa in relazione alla domanda presentata, che reca la formulazione sopra richiamata, che non depone nel senso di chiedere la declaratoria sul silenzio formatosi avverso l'istanza presentata il 30 giugno 2009, e che, d'altro canto, nel caso di specie, le sentenze del CGARS sul silenzio, le sentenze n. 663, n. 664 e n. 666 del 2012, sulle quali si è formato il giudicato, non recano riferimenti alla data di presentazione dell'istanza e le sentenze appellate, le n. 1705, n. 1706 e n. 1708, recano un riferimento alla data del 30 giugno 2009, poi seguito da espressioni generiche riferite alla data di presentazione dell'istanza, non può ritenersi che il giudicato si sia formato in punto di presentazione dell'istanza il 30 giugno 2009.
Depone in tal senso (di considerare che il giudicato sul silenzio non si sia formato sull'istanza presentata nel 2009 ma su quella presentata nel 2010) anche il disposto dell'art. 31 c.p.a., richiamato nella sentenza n. 666 del 2012 (e quindi ritenuto applicabile dal Giudice alla controversia de quo), che richiede che il ricorso avverso il silenzio sia presentato entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Di talché, siccome il ricorso introduttivo è datato 5 aprile 2011, esso presuppone, per il rispetto del termine annuale, che il termine di conclusione del procedimento sia fatto decorrere dal 26 luglio 2010, con scadenza il 26 gennaio 2011, in quanto, se fatto decorrere dal giugno o luglio 2009, con scadenza nel dicembre 2009 o gennaio 2010, esso sarebbe stato oltrepassato alla predetta data del 5 aprile 2011.
Il termine di avvio del procedimento viene quindi individuato nel 26 luglio 2010, con applicazione dello scenario 3 di cui alla consulenza tecnica d'ufficio.
16.5. Individuato quindi lo scenario n. 3 come quello di riferimento per il calcolo del lucro cessante, si tratta di determinare il lucro cessante nel rispetto dei criteri dettati dall'Adunanza plenaria n. 7 del 2021.
A seguito della rimessione di cui alla sentenza n. 1136 del 2020 di questo CGARS, l'Adunanza plenaria, con sentenza 23 aprile 2021 n. 7, ha infatti statuito, per quanto di interesse in relazione alla liquidazione del lucro cessante, che, per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. – da ritenere espressione di un principio generale dell'ordinamento - i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c., e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 c.c.
L'Adunanza plenaria poi, dopo aver distinto, rispetto al periodo temporale di venti anni che costituisce il parametro temporale di calcolo del lucro cessante, due fasi, la fase antecedente alla sopravvenienza normativa e la fase successiva, ha affermato che, in ogni caso, il danno va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di *chance*, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.), e non può equivalere a quanto l'impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'Amministrazione.
Quanto alla valutazione equitativa vi è una disposizione specifica in tema di danno-conseguenza che rimette all'equo apprezzamento delle circostanze del caso la relativa valutazione (art. 2056 comma 2 c.c.). "*La liquidazione equitativa assume una centrale rilevanza, sul piano tecnico, in tema di quantificazione di danni che si proiettano nel futuro e che non sono determinabili con la certezza propria di quelli verificabili sul piano storico, come invece nel caso del danno emergente. Il che implica, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, che non può ritenersi che il danno da lucro cessante, sul piano giuridico, possa equivalere a quanto l'impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'amministrazione. E ciò perché l'attività non è stata svolta, il correlato procedimento inerente alla sussistenza dei requisiti non ha avuto seguito, e, più in generale, non può darsi per verificato un evento - l'avvio e lo svolgimento per tutta la durata prevista dell'attività di impresa in regime di incentivo- che non si è verificato e che potrebbe essere stato soggetto a qualsiasi sopravvenienza anche di fatto nel corso dell'attività di impresa*" (Ad. plen. n. 7 del 2021).
La *chance* è indicata dall'Adunanza plenaria quale tecnica di quantificazione del danno in un'ottica di liquidazione per via equitativa, così offrendo una lettura evolutiva della medesima.
La *chance* è infatti un istituto di origine giurisprudenziale, concepito al fine di garantire tutela ai casi nei quali non è possibile accertare se un determinato esito vantaggioso (per chi lo invoca) si sarebbe o meno verificato senza l'ingerenza illecita del danneggiante: "*per superare l'impasse dell'insuperabile deficienza cognitiva del processo eziologico, il sacrificio della possibilità di conseguire il risultato finale viene fatto assurgere a bene giuridico autonomo*" (Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2021 n. 6268).
Essa interviene pertanto a qualificare l'evento di danno quale termine finale della causalità materiale, con la caratteristica (pur a fronte di un istituto cangiante e tutt'ora oggetto di un'interpretazione evolutiva) di rinvenire il danno da perdita di *chance* allorché si verifica "*la perdita della sola possibilità di conseguire un risultato vantaggioso (ovvero di evitarne uno sfavorevole)*" (Cons. St., sez. IV, 8 aprile 2021 n. 2848).


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

In tale prospettiva, al fine della liquidazione del danno da perdita di *chance*, la giurisprudenza ritiene necessaria una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), stante l'impossibilità di formulare una prognosi sull'esito di una procedura comparativa mai svolta e quindi di fornire una precisa prova sull'ammontare del danno (Cons. St., sez. IV, 8 aprile 2021 n. 2848).
Nella dimensione tradizionale quindi l'istituto non viene chiamato in causa nelle ipotesi nelle quali è comprovato, sulla base delle regole che governano l'accertamento del nesso di causalità, che, nella prospettiva della causalità materiale, l'evento vantaggioso si sarebbe verificato se non fosse stato impedito dalla condotta (commissiva o omissiva) del danneggiante. In tale ultima evenienza, infatti, non viene risarcita la *chance* di successo ma il mancato conseguimento del bene finale.
Il richiamo operato dall'Adunanza plenaria è finalizzato, invece, a introdurre la tecnica della *chance* attribuendo alla medesima una funzione diversa da quella configurata dalla giurisprudenza, quale criterio di liquidazione del danno. Ciò in quanto la medesima ha dapprima preso atto che il giudice rimettente ha "*ritenuto – con efficacia di giudicato interno*" – che sussistano numerosi elementi della fattispecie (la condotta dell'Amministrazione posta in essere in violazione della regola di conclusione del procedimento amministrativo nella tempistica prescritta; la fondatezza della pretesa concernente il bene della vita, la sopravvenienza normativa ostativa all'ottenimento degli incentivi e la colpa dell'Amministrazione) e poi precisato che "*il giudice rimettente ha già accertato con efficacia di giudicato interno che l'inosservanza da colposa da parte della Regione Siciliana dei termini del procedimento* ex *12 d.lgs. n. 387 del 2003 ha impedito alla società ricorrente di ottenere il bene della vita tutelato attraverso la previsione legislativa dei termini entro cui la funzione amministrativa deve esercitarsi, consistente nel tempestivo rilascio delle autorizzazioni ai sensi della disposizione di legge da ultimo richiamata*". Infine, essa ha rilevato che "*il mutamento normativo, espressivo di un mutato indirizzo legislativo rispetto all'intervento economico pubblico in funzione agevolativa degli investimenti privati, deve pertanto essere considerato un rischio imputabile all'amministrazione quando la sopravvenienza normativa non avrebbe avuto rilievo se i tempi del procedimento autorizzativo fossero stati rispettati*", distinguendo, ai fini di detta valutazione, due fasi, la fase antecedente alla sopravvenienza normativa e la fase successiva (lett. b e c).
Solo da ultimo (lett. d, con *incipit* "*in ogni caso*"), quindi dopo avere ritenuto necessario valutare l'incidenza della sopravvenienza normativa rispetto al danno prodotto, l'Adunanza plenaria ha indicato la necessità di ricorrere ai "*criteri di determinazione del danno da perdita di* chance", pur in costanza del riconoscimento del danno quale mancato ottenimento del bene della vita in sé, non della probabilità di ottenere il bene della vita.
16.6. Al fine della liquidazione del danno con la tecnica della perdita della *chance*, così come indicato dall'Adunanza plenaria, si rende quindi necessaria una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.).
Il Collegio osserva quanto segue.
Come già rilevato con sentenza n. 861 del 2021 "*la quantificazione del danno deve considerare i rischi connessi al decorso del tempo in un orizzonte complessivo di venti anni, con conseguente corresponsione, con riferimento alla prima fase, specie se antecedente alla sopravvenienza normativa, di una cifra che si avvicina all'utile atteso, che invece poi sarà commisurata (e diminuita) considerando le variabili dipendenti dal tempo*".
Proprio in ragione di ciò questo CGARS ha disposto, per i motivi già illustrati sopra (nel primo anno il VAN è nettamente inferiore all'utile netto, così dalla relazione del ctu depositata in data 21 settembre 2020), un ulteriore approfondimento istruttorio con sentenza n. 861 del 2021, in particolare in ragione del fatto che la quantificazione del lucro cessante della prima fase, effettuata con il metodo del VAN, ha indicato una perdita ingente per il primo anno (l'unico precedente alla sopravvenienza normativa rispetto alla prognosi che caratterizza lo scenario 3), pari a – euro 4.375.000,00.
In seguito al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio il 19 novembre 2021, il Collegio dispone di un'ulteriore quantificazione del mancato utile, basata sul criterio degli utili netti (oltre a quella basata sul VAN dei flussi di cassa).
In base a detta ultima quantificazione per il primo anno il mancato utile è stato quantificato in euro 368.000,00 (in luogo di – euro 4.375.000,00). Ad esso il Collegio intende fare riferimento, per i motivi già esposti sopra e nella sentenza n. 861 del 2021, per determinare il mancato utile del primo anno di attività.
Per i diciannove anni seguenti il Collegio ritiene invece di fare riferimento alla quantificazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio sulla base del criterio del VAN dei flussi di cassa, così prendendo come parametro la cifra calcolata in relazione allo scenario 3, pari complessivamente a euro 2.549.300,00, decurtando il mancato utile calcolato con riferimento all'ultimo anno (il ventesimo), che, risultando negativo per 57.000,00 euro, porta la cifra totale per i diciannove anni a euro 2.606.300,00.
La scelta di fare riferimento alla quantificazione effettuata sulla base del metodo del VAN dei flussi di cassa si deve alla circostanza che il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto preferibile utilizzare detto criterio "*essendo uno strumento di analisi e di controllo della gestione finanziaria d'impresa appare più opportuno per effettuare indagini sulla scelta e la valutazione della convenienza degli investimenti, soprattutto quando questi abbiano per oggetto nuove iniziative*" (dalla relazione depositata il 21 settembre 2020, pag. 14).
Del resto, la stessa parte appellante non ha contestato l'utilizzo di detto metodo, atteso che anche la perizia di parte contiene il riferimento, quale modalità di calcolo del lucro cessante, al criterio del VAN dei flussi di cassa distribuibili ai


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

soci e che nel documento 10 richiamato nella memoria depositata il 22 luglio 2021 non viene censurato detto criterio.
Pertanto, in disparte la scelta relativa al primo anno, che si giustifica per le ragioni anzidette, questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalla quantificazione del lucro cessante operata sulla base del criterio che i consulenti, d'ufficio e di parte (il perito dell'amministrazione ha ritenuto che le valutazioni fossero "*tecnicamente corrette*"), hanno ritenuto preferibile.
Piuttosto il perito nominato da parte appellante ha presentato osservazioni critiche circa il tasso di attualizzazione utilizzato, per il calcolo del VAN, dal consulente d'ufficio, pari a 12,49%.
In particolare, con le osservazioni presentate in vista della relazione depositata il 17 febbraio 2020 (e ribadite con le osservazioni presentate in vista della relazione depositata il 21 settembre 2020 e con il documento 10 richiamato nella memoria depositata il 22 luglio 2021), il perito di parte, dopo aver condiviso "*pienamente l'approccio metodologico seguito dal C.T.U. ai fini della determinazione del tasso di attualizzazione, basato sul Capital Asset Pricing Model (di seguito "CAPM")*" in quanto "*consente di determinare il rendimento atteso, in normali condizioni, del settore in cui opera l'elemento da valutare", ha censurato la scelta del ctu di "utilizzare, ai fini del processo di* re-levering, *il* Leverage *iniziale del Progetto, calcolato nel 400% (rapporto tra l'incidenza percentuale del debito, pari all'80%, e l'incidenza percentuale dell'*equity, *pari al 20%)*". Ciò in quanto non sarebbe stata considerata l'evoluzione della struttura finanziaria lungo l'intera durata del progetto dal momento che, "*attraverso il graduale rimborso dei finanziamenti a titolo di capitale di debito, il* Leverage *di IRIS si riduce dal 400% iniziale allo 0% osservabile negli ultimi due anni dell'Investimento*". Dovrebbe quindi farsi riferimento al *leverage* medio del progetto, che dall'analisi delle elaborazioni del C.T.U. risulta pari al 150% e che è coerente con "*la struttura finanziaria dei Comparabili, che evidenzia un Leverage mediamente pari al 165%*".
Sul punto il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto, con una valutazione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi in quanto fondata su canoni non irragionevoli e che, peraltro, condivide profili di opinabilità tecnica, che giustificano l'utilizzo dell'istituto della consulenza tecnica d'ufficio, con la proposta del perito di parte, di:
- non modificare il tasso di sconto applicato poiché "*questo è stato calcolato con il* leverage *iniziale del progetto, essendo la data iniziale di progetto quella di riferimento*";
- non condividere le valutazioni del perito di parte secondo cui un valore del tasso Ke più basso possa essere maggiormente rappresentativo della rischiosità del progetto: "*se è vero che più alta è la probabilità che i flussi si manifestino, più basso deve essere il tasso utilizzato per la loro attualizzazioni, è altrettanto vero che gli investimenti di che trattasi si sono rilevati assai rischiosi per diversi fattori: la durata del* pay back time, *la lunga durata (ventennale) del periodo di incentivazione, gli imprevisti che possono sopravvenire nella fase di realizzazione degli impianti, i guasti (anche non coperti da assicurazione) che possono occorrere alle apparecchiature elettriche e che generano mancata producibilità, nonché per le incertezze al quadro regolatorio e legislativo che hanno interessato e continuano ad interessare il settore del fotovoltaico*", sicché "*i flussi del Progetto, non possono essere considerati stabili nel tempo e originati da ricavi del tutto certi*".
Pertanto il mancato guadagno dei diciannove anni seguenti è stato considerato nei termini indicati nella relazione depositata il 21 settembre 2020 con riferimento allo scenario 3, relativo ai soli tre impianti "Iris Siracusa 01", "Iris Siracusa 02" e "Iris Siracusa 03", pari a euro -4375 per il primo anno, a euro 1032 per il secondo anno, a euro 601 per il terzo anno e pari a euro 737, 544, 491, 464, 389, 345, 323, 288, 262, 238, 215, 197, 178, 162, 147, 134 e 234 per gli anni successivi (per un totale, sui diciannove anni, di euro 2.606.300,00).
Il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato le suddette somme quale danno derivante dal mancato utile della società in ragione dell'inerzia serbata dall'Amministrazione e rappresenta il valore del bene della vita anelato dall'appellante con l'iniziativa oggetto della presente controversia e che la condotta dell'Amministrazione ha impedito di raggiungere (e deriva dalla valutazione, nel periodo di durata degli incentivi, sia dei costi che avrebbe sostenuto che dei ricavi che avrebbe ottenuto dall'investimento in termini di vendita di energia e di incentivazione).
La determinazione del lucro cessante, nei quantitativi indicati dal consulente e riportati appena sopra, è volta quindi a compensare la lesione dell'interesse c.d. positivo, commisurato al mancato profitto che l'impresa avrebbe ricavato dall'operazione imprenditoriale.
Ne deriva che gli importi anzidetti debbono essere, almeno in parte, decurtati.
Sul punto parte appellante ha dedotto che se si applicasse, in conformità al canone della perdita di chance, un coefficiente di riduzione al valore attuale netto dei free cash flow così come determinato dal ctu, la rischiosità dell'investimento verrebbe considerata due volte, la prima volta mediante l'applicazione di un tasso di attualizzazione dei *free cash flow* pari al 12,49%, e la seconda volta mediante l'applicazione del coefficiente di riduzione.
Al riguardo si rileva che la rischiosità del progetto ha imposto al consulente di tenere in considerazione fattori imprevedibili, legati anche al lungo periodo di incentivazione, al fine di determinare il lucro cessante. Sicché la quantificazione del mancato utile tiene conto di variabili, dipendenti anche dal tempo e dalla natura prognostica del giudizio, che potrebbero incidere sull'utile ricavabile dalla società in ragione dell'investimento effettuato. Si tratta di fattori, quali, ad esempio, gli imprevisti che possono sopravvenire nella fase di realizzazione degli impianti, i guasti (anche non coperti da assicurazione) che possono occorrere alle apparecchiature elettriche e che generano mancata producibilità


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

e le incertezze al quadro regolatorio e legislativo, connaturati al bene della vita anelato, cioè la possibilità giuridica di realizzare il progetto e ottenere i proventi dell'incentivazione e della vendita di energia elettrica. Sono elementi che discendono proprio dalla determinazione del danno in funzione dell'interesse positivo in quanto sono circostanze che possono verificarsi nei confronti dell'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per tempo e svolge effettivamente l'attività (che è stato impedito di svolgere all'appellante).
Ne deriva che la rischiosità di cui al tasso di attualizzazione applicato dal ctu, indipendentemente dall'entità della percentuale applicata, costituisce un elemento connaturale alla commisurazione del valore del bene finale, cioè il mancato utile quale differenza fra il patrimonio della società in mancanza dell'iniziativa imprenditoriale oggetto della presente controversia e il patrimonio che Iris avrebbe avuto avendo potuto realizzare il proprio progetto. Il calcolo di detta differenza deve considerare eventuali esborsi aggiunti o mancati incassi dovuti alle variabili che si possono verificare nel corso del tempo e che, in un giudizio prognostico, sottostanno a una valutazione di verosimiglianza nell'*an* e di approssimazione nel *quantum*.
Le somme calcolate dal consulente tecnico d'ufficio rappresentano quindi la quantificazione del mancato guadagno cui l'appellante ha dovuto rinunciare.
Nondimeno, l'Adunanza plenaria ha espressamente affermato, come già anticipato, che il lucro cessante "*non può equivalere a quanto l'impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'amministrazione*" e che il danno "*va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di* chance*, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa*".
Il Collegio ritiene di dover apprezzare entrambi i canoni richiamati dall'Adunanza plenaria per giustificare come il lucro cessante non possa equivalere a quanto l'impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'Amministrazione, cioè la liquidazione equitativa e l'applicazione del criterio della perdita di *chance*.
La liquidazione equitativa implica, "*con specifico riferimento alla fattispecie in esame*", che si debba tenere conto, in funzione ostativa al riconoscimento dell'intero lucro, che "*l'attività non è stata svolta, il correlato procedimento inerente alla sussistenza dei requisiti non ha avuto seguito, e, più in generale, non può darsi per verificato un evento - l'avvio e lo svolgimento per tutta la durata prevista dell'attività di impresa in regime di incentivo - che non si è verificato e che potrebbe essere stato soggetto a qualsiasi sopravvenienza anche di fatto nel corso dell'attività di impresa*".
Il richiamo alle sopravvenienze rende, almeno astrattamente e parzialmente, sovrapponibili i concetti richiamati dall'Adunanza plenaria in funzione della liquidazione equitativa e quelli richiamati dal consulente tecnico d'ufficio per giustificare l'applicazione del tasso di attualizzazione utilizzato per il calcolo del VAN, quali la durata del *pay back time*, la lunga durata (ventennale) del periodo di incentivazione, gli imprevisti che possono sopravvenire nella fase di realizzazione degli impianti, i guasti (anche non coperti da assicurazione) che possono occorrere alle apparecchiature elettriche e che generano mancata producibilità, nonché per le incertezze al quadro regolatorio e legislativo che hanno interessato e continuano ad interessare il settore del fotovoltaico, che possono essere ricompresi fra le sopravvenienze.
In tal senso quindi può ritenersi che la valutazione equitativa non possa giustificare un'ulteriore decurtazione rispetto a quella già operata dal ctu applicando il tasso di attualizzazione.
Diversamente è a dirsi con riferimento al criterio (di quantificazione) della perdita di *chance*.
L'Adunanza plenaria ha indicato la necessità di ricorrere ai "*criteri di determinazione del danno da perdita di* chance", pur in costanza del riconoscimento del danno quale mancato ottenimento del bene della vita in sé, non della probabilità di ottenere il bene della vita.
In tal senso, la perdita di *chance* comporta, con le motivazioni e nei termini che saranno indicati *infra*, l'applicazione di un coefficiente di riduzione quantificato in relazione all'interesse positivo rispetto al bene della vita in sé considerato, nel caso di specie rappresentato dal mancato guadagno così come determinato nei termini anzidetti. Ciò in quanto la *chance* postula la preesistenza di una situazione positiva, sulla quale incide sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa.
"*La connotazione della* chance *- intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, non come regola (a)causale, ma come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude né elide la preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento". "Evapora così la distinzione (che appare sovente motivo di confusione concettuale e applicativa) tra* chance *cd. "ontologica" e* chance *"eziologica", volta che quest'ultima sovrappone inammissibilmente la dimensione della causalità con quella dell'evento di danno, mentre la prima evoca una impredicabile fattispecie di danno* in re ipsa *che prescinde del tutto dall'esistenza e dalla prova di un danno-conseguenza risarcibile*" (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n. 28993).
I concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile non si sovrappongono atteso che la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di *chance* sul piano causale.
La *chance* si sostanzia, in definitiva, nell'incertezza del risultato, che è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno.
Infatti, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

- ma dal (mancato) risultato stesso, non di *chance* perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno. Provato il nesso causale secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente.
Ove il danno venga invece identificato con una possibilità perduta connotata da incertezza, tale possibilità integra gli estremi della chance, la cui risarcibilità consente di temperare equitativamente il criterio risarcitorio del cd. *all or nothing*.
Nel caso di specie l'evento di danno è costituito dal mancato risultato stesso (autorizzazione, accesso agli incentivi e svolgimento dell'attività), così pregiudicando l'ottenibilità del bene finale (non diminuendo la possibilità di ottenerlo), ragione per cui il consulente tecnico d'ufficio ha determinato il mancato profitto per il ventennio di riferimento.
Il richiamo dell'Adunanza plenaria al criterio di quantificazione del danno della perdita di *chance* attiene quindi, come già anticipato, alla fase della liquidazione dello stesso (non essendo, quindi, condivisibili sul punto da avviso del Collegio le deduzioni di parte appellante circa il fatto che "*la* chance *per la Società di realizzare l'investimento e di ottenere gli incentivi, in assenza dell'illegittimo e colpevole ritardo della Regione, era sostanzialmente certa*"), richiedendo una decurtazione della quantificazione del danno per lesione del bene finale, di una percentuale equitativamente determinata, al pari di quanto avviene nel caso in cui la lesione abbia ad oggetto non il bene finale ma la perdita della possibilità di ottenerlo. In tal senso la *chance* viene utilizzata quale frazione probabilistica di un risultato finale certo ma in quanto fondato su un giudizio prognostico avente comunque elementi intrinseci di incertezza, che fanno riferimento non a elementi intrinseci di rischiosità connessi tipicamente all'attività oggetto del giudizio prognostico, ma a elementi imprevedibili, naturali e non, che, coinvolgendo aspetti che non attengono all'iniziativa imprenditoriale in via diretta, possono su di essa comunque riverberarsi, e la cui possibilità di accadimento aumenta quanto maggiore è l'arco di tempo preso in considerazione.
Il Collegio ritiene pertanto di decurtare le somme quantificate dal consulente tecnico d'ufficio con riferimento ai venti anni di durata dell'incentivo in virtù di una percentuale progressiva, che tenga conto dell'intervallo temporale del quinquennio, che costituisce l'unico dato legislativo, di tipo temporale, indicato dal legislatore, seppur a fini prescrizionali.
Attesa la rischiosità già considerare in ragione del tasso di attualizzazione si ritiene di decurtare i mancati guadagni degli ultimi due quinquenni di riferimento (che rendono l'intervallo di tempo oggetto del giudizio prognostico oltremodo prolungato, e quindi maggiormente a rischio degli eventi imprevedibili), precisamente in ragione del 50% per il mancato guadagno relativo agli ultimi cinque anni e del 25% rispetto al quinquennio precedente.
16.7. Il lucro cessante risulta quindi determinato in ragione dei 368.000,00 euro dovuti per il primo anno e dei 1.821.500,00 euro dovuti per i seguenti diciannove esercizi, per un ammontare complessivo pari a 2.189.500,00 euro.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere, inoltre, al danneggiato sulla somma così determinata sia la rivalutazione monetaria (secondo l'indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall'Istat) che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi (determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale) calcolati sulla somma periodicamente rivalutata, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia, infine, gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza (che con la liquidazione del credito ne segna la trasformazione in credito di valuta) sino al soddisfo.
Da ultimo si rileva che eventuali scostamenti o imprecisioni che possano derivare dall'avere sommato la quantificazione del mancato guadagno per il primo anno, calcolato con il metodo dell'utile netto, alla determinazione del mancato profitto per i diciannove anni successivi, quantificato con il metodo del VAN dei flussi di cassa distribuibili ai soci, e quindi anche della perdita di 4.375.000,00 indicata con riferimento al primo esercizio dei diciannove complessivi (anziché dei venti), risultano assorbiti dalla valutazione equitativa.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere, inoltre, al danneggiato (dalla data di pubblicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 6 del 2016, della cui ottemperanza si tratta) sia la rivalutazione monetaria (secondo l'indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall'Istat) che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi (determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale) calcolati sulla somma periodicamente rivalutata, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia, infine, gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza (che con la liquidazione del credito ne segna la trasformazione in credito di valuta) sino al soddisfo.
17. In conclusione, i ricorsi in appello, già in precedenza riuniti, considerato quanto già deciso con sentenza n. 1136 del 2020 (con la quale le domande di risarcimento del danno di cui ai ricorsi nn. 72, 73 e 74 del 2015 sono state dichiarate astrattamente ammissibili) e con sentenza n. 861 del 2021 (con la quale sono stati disposti incombenti istruttori), meritano di essere accolti nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, l'Amministrazione regionale deve essere condannata a risarcire il danno negli importi di cui in motivazione.
18. La particolarità, e la novità, della questione giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
19. Il compenso del consulente tecnico d'ufficio, che ha presentato la relativa istanza in data 17 febbraio 2020, è determinato considerando:


Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

- l'istanza presentata e il complessivo ammontare richiesto a titolo di onorario (pari a euro 55.170,00);
- la valenza meramente parametrica delle disposizioni del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115;
- i quesiti formulati e le attività espletate, considerando il numero e il contenuto delle stesse;
- la non eccezionalità, ai fini dell'applicabilità della art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, degli approfondimenti svolti, anche in ragione della ripetitività di alcuni calcoli.

In ragione di quanto sopra si liquida un compenso a favore del consulente tecnico di ufficio pari a euro 20.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, ponendolo il relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale soccombente.

*(Omissis)*



Copyright © - www.osservatorioagromafie.it